

Authors:

GIORGIO BASEVI
Università di Bologna, Italy
GIULIO ZANELLA
Università di Bologna, Italy

L'ECONOMIA DEI PROGRAMMI DI LAVORO E ISTRUZIONE IN CARCERE: ALCUNE RIFLESSIONI E UN CONFRONTO INTERNAZIONALE

RIASSUNTO

L'articolo discute i principi economici che connettono i programmi di lavoro e istruzione in carcere con la riabilitazione dei condannati e analizza come la diversa organizzazione di questi programmi in diversi paesi europei e degli Stati Uniti d'America si rifletta nei diversi tassi di recidiva. Si discutono inoltre importanti aspetti di economia internazionale e political economy internazionale connessi al trattamento dei detenuti che non sono sufficientemente studiati e che offrono pertanto opportunità di ricerca futura.

ABSTRACT

*The Economics of Work and Education Programs in Prison:
Some Remarks and an International Comparison*

This article discusses the economic principles that connect work and education programs in prison with the rehabilitation of convicts, and analyses how the different organisation of these programs in different European countries and in the Unites States is reflected in different recidivism rates. The article also discusses important aspects of international economics and international political economy related to the treatment of prisoners that have not been adequately investigated and that therefore provide opportunities for future research.

KEYWORDS: Crime, Prison Work, Prison Education, International Prison Regimes, Rehabilitaion
JEL CLASSIFICATION: F55, K42, J47

I. INTRODUZIONE

Al lettore potrà sembrare strano che una rivista di *economia internazionale* accolga un lavoro che si riferisce ad un confronto, pur internazionale, di alcuni aspetti relativi al trattamento dei detenuti. Eppure, vi sono diversi aspetti della realtà carceraria, dei reati commessi dalle persone detenute o ex-detenute, delle conseguenze della loro detenzione e delle successive fasi fino alla liberazione definitiva e alla eventuale reincarcerazione, che coinvolgono questioni di *economia* connesse a *relazioni internazionali*.

Innanzitutto, si deve notare che il comportamento criminale è propriamente oggetto di analisi economica da almeno cinque decenni, cioè almeno dal fondamentale contributo di Gary Becker (1968) all'analisi economica del crimine. L'idea, tanto semplice quanto fondamentale, nell'approccio economico al crimine è che il comportamento illegale sia in gran parte razionale e motivato da una comparazione tra i possibili benefici di violare la legge (in termini di ritorno economico o psicologico) e i possibili costi (in termini di probabilità e severità della punizione). Come per ogni attività economica, i benefici dipendono dall'abilità individuale nell'attività criminale, una componente del "capitale umano" di un individuo che in questo caso assume la forma di "capitale criminale". Ora, è del tutto evidente che i movimenti internazionali dei fattori produttivi includono questo particolare fattore intangibile, il capitale criminale appunto, che costituisce l'input primario nella produzione di un particolare "male", il crimine. La Tabella 1 mostra che, con rare eccezioni, la frazione di cittadini stranieri sul totale dei detenuti è considerevole. In Italia questa frazione arriva al 33%, cioè un terzo dei detenuti nelle carceri italiane è "importato". Questo fatto suggerisce l'importanza di questo particolare aspetto dell'economia internazionale. In questo articolo discutiamo come i programmi di lavoro e istruzione in carcere, potendo contribuire alla riabilitazione del condannato, possono favorire il deprezzamento di questo particolare fattore produttivo, il capitale criminale, riducendo così le esternalità negative che derivano da questa speciale importazione involontaria, e come diversi paesi organizzino in modo diverso tali programmi, con conseguenti diversi risultati.

TABELLA 1 - *Frazione di stranieri sul totale dei detenuti nell'anno 2020*

Paese	Detenuti stranieri
Australia	18%
Spagna	28%
Francia	22%
Germania	24%
Inghilterra	11%
Italia	33%
USA	5%

Vi sono poi altri interessanti aspetti della realtà carceraria che sono connessi all'economia delle relazioni internazionali, in particolare alla *political economy* internazionale, e che menzioniamo qui solo come spunti per ricerca futura, non avendo spazio per trattarli in questo nostro lavoro. Il primo è relativo al grado in cui i diversi paesi penalizzano lo stesso tipo di reato, a seconda che esso sia commesso senza richiedere o implicare, da parte del colpevole, rapporti internazionali. Tipico di questa problematica è il traffico ed il conseguente spaccio di droga. Il movimento internazionale della droga fa parte del "commercio internazionale", ma il prodotto scambiato fra paesi è generalmente considerato dai paesi stessi non un bene, ma (come tutte le altre attività criminali) un "male". Il commercio internazionale di droga, in altre parole, anche se sfrutta il principio della specializzazione basata sul "vantaggio comparato", non lo fa producendo un aumento di benessere economico-sociale dei paesi che scambiano prodotti dei quali uno (la droga) è (o dovrebbe essere) considerato appunto un "male" e non un bene. Il problema di come accordarsi fra paesi per gestire tale scambio, è analogo, ma contrario, a quello dei movimenti di capitali e il loro relativo controllo e tassazione. I capitali finanziari sono considerati un bene, non un "male", per il paese ricevente. Pertanto, vi sono paesi che scelgono di tassarli ad un livello particolarmente basso (possibilmente zero), con ciò mettendo in moto una gara alla minimizzazione della tassazione internazionale di tali investimenti. Ne deriva una perdita fiscale per i paesi che vorrebbero invece equiparare la tassazione dei capitali finanziari a quella di simili componenti del capitale delle persone residenti in tali paesi. In sostanza, vi è un adeguamento internazionale alla minore tassazione possibile, con una perdita di benessere economico a livello mondiale. Sono quindi necessari accordi internazionali almeno fra gruppi significativi di paesi, al fine di mantenere un livello adeguato di tassazione comune. L'inverso

accade nel caso del traffico internazionale di droga. I paesi, fra i quali l'Italia, per evitare di attirare presso di sé la localizzazione della gestione centrale di tale traffico, tendono ad alzare la pena connessa a tale traffico, se internazionale, rispetto alla pena connessa al traffico all'interno del paese stesso, adeguandola ai livelli maggiori fra i paesi stranieri. Una buona parte dei detenuti stranieri rappresentata nella Tabella 1, infatti, ha commesso reati connessi al traffico di droga¹.

Un secondo aspetto della realtà penale, che concerne anche quella italiana ed ha interessanti risvolti economici internazionali, è l'istituto del "collaboratore di giustizia". Questi, normalmente collegato con il proprio reato a gruppi di crimine organizzato, può ottenere riduzione di pena collaborando nel fornire informazioni utili all'arresto e condanna di membri dell'organizzazione criminale coinvolta. Se alla fine il giudice considera che la collaborazione ha permesso di ridurre i reati dell'organizzazione stessa, il collaboratore può essere premiato con riduzione o annullamento della sua pena, e in certi casi anche con il trasferimento all'estero, sotto falso nome e con sussidio economico di sufficiente importanza. In questi casi, la caratteristica economica internazionale è nuovamente evidente, ma anche in questo caso, come nel precedente, tale caratteristica richiederebbe uno studio internazionale molto difficile per la natura ancora più specifica ai singoli casi e con assenza di statistiche ufficiali, a causa della estrema riservatezza dei casi.

Ci limiteremo quindi, in questo nostro contributo, a osservare come, nei diversi paesi europei e negli Stati Uniti d'America, la diversa organizzazione penale e carceraria, in particolare rispetto alle possibilità di lavoro e di studio, può diversamente influenzare la recidività degli ex detenuti nel loro percorso di ritorno alla libertà. Si noti che questo ritorno non necessariamente è costituito da un passaggio immediato dalla detenzione alla libertà stessa, ma può essere caratterizzato da un periodo di "semi-libertà" giornaliera, vissuto uscendo e rientrando in carcere (o in altre strutture "protette") prima di essere definitivamente dichiarati liberi. Tornando all'analogia coi movimenti internazionali di capitale, anche in questo caso sono necessari accordi internazionali per minimizzare la quantità di "capitale criminale" importato o

¹ In Italia, il 41% circa dei condannati rilasciati dal carcere a fine pena tra il 2009 e il 2012 era straniero, e tra essi il 42% era stato condannato per reati di droga. La corrispondente incidenza tra i detenuti italiani era del 32% (Zanella, 2020). In Inghilterra le donne straniere costituiscono quasi il 20% della popolazione carceraria femminile e l'80% di esse è stata condannata per reati di droga (UK Home Office, 2007).

esportabile, attraverso il disegno dei dettagli connessi ai programmi di riabilitazione che accelerino il deprezzamento di questo indesiderato fattore produttivo.

Il resto dell'articolo si sviluppa come segue: nella Sezione 2 discuteremo brevemente i principi economici che connettono i programmi di lavoro e istruzione in carcere con la riabilitazione del condannato; nella Sezione 3 descriveremo il modo in cui questi programmi sono disegnati in Italia e i loro effetti, quando stimabili; nella Sezione 4 approfondiremo un caso studio che conosciamo più nel dettaglio, quello del carcere di Bologna; nella sezione 5 indagheremo brevemente le esperienze internazionali in relazione a quella italiana. Infine, la sezione 6 trae le conclusioni.

2. L'ECONOMIA DEI PROGRAMMI DI LAVORO E ISTRUZIONE IN CARCERE

Le linee guida per l'organizzazione dei programmi di lavoro e istruzione in carcere furono stabilite dalle Nazioni Unite nel 1957 (*Standard minimum rules for the treatment of prisoners*). Secondo queste regole, frutto di accordi internazionali tesi appunto a coordinare i diversi paesi su regole comuni, i detenuti dovrebbero lavorare, in cambio di un salario, in occupazioni utili, preferibilmente in lavori creati dall'amministrazione penitenziaria che non devono essere di natura affittiva, in modo da tenerli occupati attivamente come in una normale giornata lavorativa (Artt. 71-76). In modo simile per quanto riguarda i programmi di studio, le regole delle Nazioni Unite prevedono che l'amministrazione penitenziaria fornisca opportunità di istruzione a tutti i detenuti che ne possano beneficiare, con l'obbligo esplicito di fornire tali opportunità a soggetti analfabeti e giovani (Art. 77).

Questi principi riflettono la presunzione che vi siano: un effetto "sociale" positivo del lavoro in carcere (evitare l'ozio al fine di evitare interazioni sociali criminogeniche che possono alimentare l'accumulazione di capitale criminale durante la detenzione); un effetto "liquidità" del lavoro, anch'esso positivo (che sia cioè desiderabile guadagnare denaro in carcere per sostenere il detenuto stesso e la sua famiglia durante la detenzione); e, infine, un effetto "formazione" positivo derivante sia dai programmi di lavoro sia da quelli di studio (che il lavoro in carcere permetta di sviluppare abitudini di lavoro e abilità, incluse *soft skills*, quali l'abitudine al lavoro stesso e la salute mentale, utili a una normale vita successivamente alla

scarcerazione; e che lo studio in carcere permetta di sviluppare competenze e conoscenze utili allo stesso scopo di reintegrazione).

In termini economici, attraverso le lenti della teoria di Gary Becker (1968), un individuo può ottenere un reddito legale che è crescente nella quantità di capitale umano utilizzabile nel mercato del lavoro legale (abilità, conoscenze, ed esperienze che permettono di svolgere con successo una professione o un mestiere); e un reddito illegale che è crescente nella quantità di capitale criminale utilizzabile nel mercato del crimine (abilità, conoscenze, ed esperienze che permettono di commettere con successo un crimine). Quando il reddito illegale atteso (tenendo cioè in considerazione la probabilità di essere arrestato e punito e al netto di eventuale disutilità che deriva da considerazioni puramente morali) è superiore al reddito legale, un individuo razionale sceglierà di commettere un crimine. È quindi evidente che il tasso di crimine in un paese, cioè la frequenza di crimini commessi nella popolazione, sarà tanto più alto quanto più spostata “a sinistra” è la distribuzione di capitale umano e quanto più spostata “a destra” è la distribuzione del capitale criminale nella stessa popolazione. Alcuni criminali saranno arrestati e incarcerati, altri no. Successivamente alla scarcerazione (che come evidenziato sopra non corrisponde necessariamente alla fine della pena), un individuo potrebbe avere una propensione ancora maggiore a (ri)commettere un crimine se il proprio capitale umano si è deprezzato a causa dell’inattività in carcere e se il proprio capitale criminale è aumentato a causa di interazioni sociali criminogeniche durante lo stato di detenzione. I programmi di lavoro e istruzione in carcere svolgono quindi il ruolo fondamentale di aumentare il capitale umano e ridurre (via deprezzamento) il capitale criminale dei detenuti, in modo che una volta rientrati nella società, essi abbiano una minore propensione a commettere crimini.

Questa è l’essenza dell’economia dei programmi di istruzione e lavoro in carcere e la sua relazione coi principi internazionali. Vediamo ora come questi principi economici e giuridici si declinano nel concreto della realtà carceraria italiana.

3. L’ESPERIENZA ITALIANA

L’idea che la maggioranza degli italiani ha sul modo di passare il tempo in carcere è piuttosto distorta. Generalmente non si immagina che i carcerati studino e si pensa che il loro lavoro sia parte della pena, obbligatorio e non pagato. Forse anche per l’influenza di memorie e romanzi

ottocenteschi o di film di grande successo nei quali lo studio è casuale ed il lavoro è forzato, questa visione resta prevalente nell'immaginazione ed è contraria a quanto sancito nei succitati principi internazionali delle Nazioni Unite e dalla Costituzione italiana². Bisogna però riconoscere che la realtà non corrisponde neppure a quanto sancito in questi documenti. Vediamo quindi come funzionano in pratica i programmi di studio e lavoro nelle carceri italiane³.

3.1. Lavoro

Per quanto riguarda i programmi di lavoro in carcere, nonostante in Italia questi siano formalmente organizzati secondo i succitati principi delle Nazioni Unite (che l'Ordinamento Penitenziario ha pienamente recepito) e il lavoro sia quindi obbligatorio per i condannati⁴, la realtà è che le posizioni lavorative sono scarse a causa del sovraffollamento e dell'inadeguatezza del cosiddetto "fondo mercedi" (il fondo per i salari pagati ai detenuti, giacché il lavoro deve essere remunerato). La parte preponderante dei posti lavoro sono offerti dall'Amministrazione penitenziaria e consistono in cosiddetti "lavori domestici" per il funzionamento degli istituti di pena (lavoro in cucina, distribuzione pasti⁵, raccolta di ordini di richiesta di commestibili e altri oggetti acquistabili in carcere, pulizia dei locali, lavanderia, riparazioni degli impianti elettrici, meccanici, idraulici, ecc.). Si tratta quindi di tipi di lavoro non molto specializzato, non particolarmente preparatorio al reinserimento nel mercato del lavoro una volta terminata la pena.

Tuttavia, pur trattandosi di lavori generalmente a bassa qualifica, queste occupazioni possono contribuire ad aumentare il capitale umano e a ridurre il capitale criminale. Infatti, lavorare in carcere, anche se in mansioni a bassa qualifica come quelle associate ai "lavori domestici",

² Si tratta non solo di ignoranza, ma anche di pregiudizio: le persone che hanno commesso un reato vanno "vestite" in uniforme a strisce bianche e nere, con la palla al piede, e poi dimenticate, perché non si rieducheranno mai al lavoro o con lo studio. L'approccio scientifico che perseguiamo in questo articolo può scalfire questo pregiudizio.

³ Il termine "carcere" è normalmente usato nel linguaggio comune. In realtà occorre distinguere fra Casa circondariale (in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni) e Casa di reclusione (che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità). Tuttavia, nel caso della Casa Circondariale di Bologna, il nome si riferisce ad una Casa che ha sia una Sezione Penale che più Sezioni Giudiziarie. In queste sono detenute molte persone con pena definitiva e superiore ai cinque anni.

⁴ Nel senso che l'offerta di lavoro da parte del carcere è obbligatoria, non che la prestazione di lavoro da parte delle persone detenute sia obbligatoria, anche se il rifiuto deve essere motivato.

⁵ Altro errore di fantasia è che per i pasti i detenuti vengano riuniti assieme in refettori. In Italia ciò non avviene, per evitare eccessivi e pericolosi assembramenti. I pasti vengono consumati, normalmente, nelle celle, con altri pericoli relativi agli attrezzi usati per mangiare e tenere caldo il cibo.

contrasta la perdita di capacità reddituale causata dal deprezzamento del capitale umano perché fornisce *soft skills* che sono importanti nel mercato del lavoro libero, quali ad esempio: la capacità di concentrarsi su un compito da svolgere, la gestione del tempo, l'abitudine a svolgere un'attività lavorativa, la motivazione a raggiungere un obiettivo e la salute mentale, poiché l'attività lavorativa esercita stimolazione mentale "riempiendo" il tempo del condannato. Inoltre, lavorare in carcere può contribuire a ridurre la possibile discriminazione che sfavorisce gli ex condannati che cercano un lavoro successivamente al rientro nella società, perché l'attività lavorativa durante la detenzione fornisce un segnale di buona condotta e di disciplina lavorativa. Infine, lavorare anche in mansioni a bassa qualifica sottrae tempo all'ozio, che in carcere favorisce spesso interazioni sociali criminogeniche⁶.

In Italia è possibile anche lavorare in carcere (o fuori dal carcere, se pur durante lo stato di detenzione) alle dipendenze di enti diversi dall'Amministrazione penitenziaria, ma questa possibilità è limitata per ovvie ragioni. In entrambi i casi il lavoro è remunerato, nel primo caso dall'Amministrazione penitenziaria, nel secondo caso da enti pubblici o imprese private (che beneficiano di notevoli incentivi fiscali).

Poiché il fondo mercedi limita il numero di posizioni lavorative offerte dall'Amministrazione penitenziaria, il lavoro nelle carceri italiane è razionato. Il meccanismo di razionamento utilizzato è la turnazione sulle posizioni lavorative alle dipendenze, adottata per consentire al maggior numero possibile di detenuti di lavorare a fronte di un numero insufficiente di posti di lavoro. Nella Relazione del ministro della Giustizia al Parlamento italiano del 19 gennaio 2016 si legge:

"Le Direzioni degli istituti, per mantenere un sufficiente livello occupazionale tra la popolazione detenuta, tendono a ridurre l'orario di lavoro pro capite e ad effettuare la turnazione sulle posizioni lavorative".

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario circa i criteri di assegnazione al lavoro, questa turnazione riflette prevalentemente il criterio oggettivo e per tutti facilmente verificabile dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione.

⁶ Tuttavia, come analizzeremo in seguito, la possibilità che sul mercato del lavoro le persone ex detenute vengano accettate è fortemente ridotta dal pregiudizio di chi offre posti di lavoro.

Secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, al 31 dicembre 2021, su 54.134 detenuti presenti nelle carceri italiane, 16.930 (il 31% del totale) lavoravano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e 2.305 (il 4,3% del totale) alle dipendenze esterne.

3.2. Istruzione

Per quanto riguarda invece i programmi di istruzione in carcere è fondamentale partire dai principi indicati dalla Costituzione, che all'Art 34 sancisce il diritto allo studio:

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Il testo costituzionale prescinde dalle condizioni personali dell'aspirante studente. Pertanto, la legge riconosce ai detenuti⁷ la possibilità di seguire corsi di studio, fino al livello universitario, all'interno degli Istituti penitenziari, prevedendo che il compimento di tali corsi, in tali strutture e per tali studenti, debba essere agevolato.

Sempre secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, nell'anno scolastico 2020/2021, sono stati 15.224 (il 28,1% del totale) i detenuti iscritti a percorsi di istruzione, di cui circa metà nei percorsi di “primo livello” (istruzione elementare e media, di cui 3.326 in programmi dedicati specificamente all'alfabetizzazione e l'apprendimento dell'italiano) e l'altra metà nei percorsi di “secondo livello” (istruzione superiore non universitaria). Tuttavia, i tassi di promozione sul totale degli iscritti sono stati solo il 40,5% per il primo livello e il 48,2% per il secondo livello. Un residuo di 517 detenuti (lo 0,96%) era iscritto a programmi universitari. Infine, si devono considerare i detenuti inseriti in corsi professionali, che sono naturalmente assimilabili ai programmi di istruzione per la loro valenza formativa. Nel secondo semestre 2021, questi detenuti erano 2.279 (il 4,2% del totale), di cui solo 1.608 sono riusciti a portare a termine il corso con successo. Anche in questo caso quindi, ai principi internazionali (Nazioni Unite) e anche a quelli nazionali sanciti nella Costituzione si contrappone una realtà fatta di scarse reali opportunità.

⁷ In questo caso usiamo il termine “detenuto” anche quando la persona non è necessariamente reclusa in carcere, ma affidata a case protette, oppure in detenzione domiciliare, ecc.

Ai bassi tassi di occupazione e di successo nei programmi di istruzione e formazione dei detenuti che emergono da queste statistiche, corrisponde in Italia un alto tasso di reincarcerazione: Zanella (2020) stima che entro tre anni dalla scarcerazione definitiva, oltre il 30% dei condannati rientra in carcere. La comparazione internazionale ci permetterà di capire se esiste una correlazione tra la capacità di un paese di offrire opportunità di lavoro e formazione e i tassi di recidiva.

4. UN CASO STUDIO: IL CARCERE DI BOLOGNA

Per comprendere meglio gli aspetti della realtà carceraria italiana considerati in aggregato nella sezione precedente, questa sezione offre un focus su un carcere che conosciamo più nel dettaglio⁸, la Casa Circondariale di Bologna (“La Dozza”), dove al 31 maggio 2022 erano recluse 748 persone⁹.

4.1. Istruzione

Nel carcere di Bologna sono disponibili, ma non obbligatori, diversi livelli di istruzione. Questi sono offerti, innanzitutto, dalle scuole di istruzione speciali denominate Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Si tratta di scuole pubbliche che realizzano un’offerta formativa per adulti e giovani adulti, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 16 anni¹⁰. Inoltre, c’è un’offerta di istruzione universitaria. Fra i diversi livelli di studio, quello universitario è in genere ammesso nei suoi diversi gradi (triennale, magistrale, ecc.). Tuttavia, esso richiede almeno il diploma di studi superiori, che alcune delle forme di studio offerte dai CPIA invece non sono sempre sufficienti ad assegnare.

⁸ La nostra esperienza è dovuto ad un lavoro di équipe, in parte descritto anche in alcuni dei testi della bibliografia: Basevi (2018), Cella (2019), Molé (2022), Vezzadini (2018).

⁹ Al momento in Emilia-Romagna si contano 10 Istituti penali, su un totale in Italia di 189.

¹⁰ A seguito dell’emanazione del D.M. del 25 ottobre 2007 i Centri Territoriali Permanenti, istituiti con l’O.M. 455/97, sono stati trasformati in Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA) ed integralmente assorbiti in questi ultimi dall’anno scolastico 2014/2015. I CPIA assicurano l’istruzione alle persone detenute (come agli altri studenti adulti) secondo i seguenti percorsi:

- di istruzione di primo livello, costituiti da due cicli e finalizzati rispettivamente al conseguimento del titolo di studio del primo ciclo di istruzione e al certificato di acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007.
- di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore all’A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.
- di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica (le istituzioni scolastiche liceale possono prevedere anche percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione liceale) articolati in tre periodi didattici.

Spesso, anche considerata l'età e l'origine del detenuto che vorrebbe iscriversi all'università, i livelli più avanzati degli studi precedenti vengono scelti proprio al fine di poter poi iscriversi, sempre nel periodo di detenzione, all'università. Per provvedere tale possibilità, le università italiane offrono singoli accordi basati su convenzioni specifiche fra ogni università e le carceri di riferimento. In altre regioni italiane¹¹, al fine di poter offrire più scelte di aree di studio e di ridurre i costi di offerta degli studi da parte delle università, la convenzione è fra un gruppo di università e un gruppo di carceri appartenenti alla stessa area geografica.

Resta tuttavia una tipologia limitante di studi, che non è normalmente aggirabile con convenzioni più estese sul territorio. Vi sono corsi di studio che non possono essere seguiti nelle carceri, anche se fossero normalmente diffusi sul territorio nazionale. È chiaro che, per motivi tecnici, corsi di laurea in medicina, chirurgia, chimica e fisica avanzata, e simili, non sono attuabili in un carcere data la mancanza di laboratori specifici, che sarebbe troppo costoso, se non pericoloso, introdurre.

L'offerta di insegnamento, assistenza ad esami, e tutoraggio, è anzitutto attuata dall'Università stessa, ma in molti casi, e comunque in quello di Bologna, da associazioni di volontariato che integrano con tutoraggio, fornitura di libri e materiale di studio, ecc. quanto le università non possono offrire per insufficienza di mezzi economici e di personale adibito.

Ma perché le persone detenute in carcere scelgono di studiare? L'esperienza di Bologna ci suggerisce una serie di considerazioni. Non tutti gli studenti detenuti studiano in carcere con la motivazione di trovare più facilmente un lavoro una volta liberati. Semplificando, le motivazioni che conducono allo studio gli studenti detenuti sono di tre tipi: strategico, economico e culturale.

Studiano per motivi strategici i detenuti che privilegiano in ciò la possibilità di ottenere più facilmente, come studenti, valutazioni positive per il proprio comportamento in carcere, e quindi la possibilità di liberazione anticipata.

Studiano invece per motivi economici i detenuti che, come accennato sopra, sperano che il loro studio possa più facilmente reinserirli nella società civile e soprattutto nel mercato del lavoro dopo il termine della loro pena.

¹¹ Ad esempio in Toscana.

Studiano infine per motivi soprattutto, se non esclusivamente culturali, i detenuti che hanno scarsa possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro al termine della loro pena, perché questo termine arriverà per loro ad età troppo avanzata.

Le università, pur dovendo permettere a chiunque il godimento del proprio diritto allo studio, dovrebbero, insieme al carcere, concentrarsi soprattutto sui detenuti con motivazioni economica o culturale, anche perché questi sono per lo più persone con lunga pena e che possono quindi, con più tempo a disposizione, completare i loro studi.

4.2. Lavoro

Come nel resto delle carceri italiane, l'Amministrazione penitenziaria offre a Bologna opportunità di lavoro "domestico" a bassa qualifica. Esiste anche la possibilità di uscita durante il giorno per lavorare. Si tratta dei cosiddetti "semiliberi", che a Bologna devono rientrare entro una certa ora della sera per pernottare in un edificio al di fuori del "muraglione" (ma all'interno del perimetro di sicurezza costituito da alte sbarre in ferro) per uscire e andare al lavoro la mattina dopo nei giorni non festivi. In entrambi i casi esiste la stessa scarsità descritta sopra a livello nazionale.

Se l'impostazione di fatto del lavoro offerto dalle Amministrazioni delle carceri e in carcere è talvolta simile a quella classica (lavoro come parte della pena) è invece diverso e possibilmente positivo quello offerto da enti privati o associazioni di volontariato, sia in carcere che all'esterno. Perché "possibilmente" positivo? Perché questo lavoro è specificamente mirato alla formazione e al reinserimento nel mercato del lavoro – e pertanto meno favorevole alla recidività nel reato – e tuttavia non generalmente capace di raggiungere tale finalità quando le persone detenute o "semi-libere" ritornano completamente libere. Su questo punto dolente ritorneremo in via propositiva. Prima è necessario considerare pregi e difetti dell'offerta di volontariato.

All'interno della Casa Circondariale di Bologna sono attualmente offerti almeno due tipi di attività lavorative gestite da enti esterni (industriali o associazioni di volontariato). La più nota è forse quella offerta agli uomini. Si tratta di una officina meccanica, sostenuta da una società creata apposta da tre aziende industriali sottostanti (nel campo di macchine per l'impacchettamento di medicine ecc.). Non solo essa è un grande successo, ma è impostata su una politica che supera il maggior ostacolo al rientro delle persone ex detenute nel mercato del

lavoro dopo la fine della loro pena, e quindi nella “società civile”. Infatti, quei pochi fortunati che vi lavorano, se si dimostrano capaci, vengono assunti nella società-figlia già durante il periodo di detenzione, per poi passare ad una delle tre società-madri quando usciranno liberi dal carcere. Purtroppo, questo esempio del carcere di Bologna è piuttosto eccezionale e quindi ad esso ci riferiamo quando scriviamo che l’offerta di lavoro da parte del volontariato è “possibilmente” positiva.

Cerchiamo di chiarire subito la fondamentale difficoltà legata, in senso negativo, a quanto scritto sopra sul pregiudizio del “getta la chiave”, e in senso invece positivo all’esperienza delle tre aziende industriali di Bologna. Nell’esperienza pratica di uno di noi – esperienza che dura da circa dieci anni – abbiamo spesso chiesto a persone che stimiamo e che conosciamo bene, coinvolte direttamente o indirettamente in aziende industriali, se potevano offrire lavoro, almeno in prova, ad ex detenuti che iniziavano ad uscire – a volte ancora limitati nell’orario e con necessità di rientro notturno in carcere o in “case protette”. Naturalmente conoscevamo bene le persone che proponevamo, ma la domanda che ci veniva subito rivolta non era “che cosa sa fare?”, ma “che cosa ha fatto?”. E allora, di solito, il discorso si interrompeva o risultava inutile. La discriminazione degli ex detenuti sul mercato del lavoro è naturalmente un problema che esiste ovunque e, come discutiamo anche nella prossima sezione guardando all’esperienza internazionale, non ha facile risoluzione.

A nostro parere, ci sono però almeno due possibilità che meritano approfondimento. La prima è quella già sopra apprezzata, del lavoro offerto da aziende che assumono durante il periodo di carcerazione, e mantengono l’impegno, con possibili modifiche contrattuali, anche dopo l’uscita dal carcere. Si tratta, tuttavia, di un rarissimo progetto di grande significato sociale. La seconda possibilità è quella di richiedere ad associazioni professionali, industriali, ecc. che proponano ai propri affiliati l’impegno che una percentuale anche piccola di impiegati ed operai sia da essi messa a disposizione di persone ex detenute – non selezionate da loro, ma proposte dalle associazioni di volontariato assieme alla Dirigenza delle associazioni professionali – in attesa di liberazione definitiva, ma soprattutto dopo tale definitiva liberazione. Spesso, infatti, come discusso di seguito, la discriminazione che gli ex-detenuti sperimentano sul mercato del lavoro è dovuta a forme di pregiudizio che potrebbero essere rimosse attraverso il contatto, cioè con esperienze lavorative “di prova” che dimostrino l’effettivo grado di riabilitazione e abilità di una persona.

4.3. Gli stranieri e un dilemma per una politica di accordi internazionali

Un problema che si presenta sia per il lavoro che per l'istruzione è, nel caso di persone straniere e cittadini di paesi non membri dell'Unione Europea, il permesso di soggiorno. Questo problema rimanda alla dimensione internazionale delle questioni che stiamo affrontando.

La mancanza di tale permesso durante il periodo di reclusione è ovviamente irrilevante, considerato che le persone hanno, in tal caso, non il permesso ma l'obbligo di soggiorno nel paese allo scopo di espiare la pena. Analogamente, il problema non è immediatamente rilevante quando alle persone detenute viene permesso di uscire durante il giorno per lavoro, come visto sopra, o anche viene loro permesso di pernottare in strutture alternative al carcere (di solito offerte da associazioni di volontariato o istituti religiosi) pur mantenendo lo status di persone ancora soggette a pena. In questi casi, infatti, la mancanza del permesso di soggiorno non è rilevante, né per il lavoro (che in tali casi è normalmente offerto non secondo le regole del mercato ma in via preferenziale, anche se temporanea). In questi casi anche il diritto allo studio viene mantenuto con facilitazioni (almeno da parte dell'Università di Bologna) pur in assenza di permesso di soggiorno, ma fin tanto che la persona iscritta all'Università gode appunto del "privilegio" di non averne bisogno.

Il problema, invece, sorge quando un detenuto termina del tutto il periodo della pena, torna cioè ad essere cittadino libero, ma non cittadino italiano bensì straniero. In questi casi, a parte facilitazioni per i cittadini dell'Unione Europea, si apre purtroppo la possibilità che, anche da un punto di vista strettamente razionale e, in particolare, economico, la recidività sia la scelta migliore (soprattutto per i cittadini non europei) se considerata valutando costi e benefici. Questo è particolarmente il caso di persone che sono state abbandonate dalla propria famiglia (o non ne hanno più alcuna), e diventano liberi senza esser riusciti ad accumulare, mediante il lavoro in carcere o nel periodo di "misura alternativa", abbastanza risparmi (capitale finanziario) o ad acquisire una specializzazione nel lavoro (capitale umano), per trovare un posto di lavoro redditizio sul mercato superando anche il pregiudizio della domanda "cosa ha fatto?" – il che, nella nostra esperienza è molto difficile.

In questi casi, purtroppo frequenti – ai quali si aggiunge il caso tipico delle "famiglie" del crimine organizzato – il calcolo di commettere nuovamente un reato (spesso del tipo del precedente, se si tratta di reato "contro il patrimonio" e non "contro la persona") dà una risposta chiara e

preferibile all'altra, cioè l'accattonaggio: in carcere si torna al caldo (relativo), a dormire su un letto, a mangiare in quantità e modo sufficiente, e tutto gratis. Per quanto possa sembrare assurdo, è così.

In questo caso, immaginare accordi internazionali che possano risolvere il problema pone un dilemma. Concedere il permesso di soggiorno agli ex-detenuiti in modo che possano reinserirsi più facilmente nel mercato del lavoro e nelle società potrebbe mitigare il problema, ma indebolirebbe l'effetto deterrente del carcere per i cittadini stranieri perchè al termine della pena si riceve "in premio" il permesso di soggiorno. Si potrebbe quindi pensare di prevedere che la pena del carcere debba essere scontata nel paese di cui si è cittadini anziché nel paese ospitante (che cioè il "capitale criminale" che è stato "esportato" debba essere re-importato nel paese di origine), ma questo pone un problema etico nei casi in cui nei paesi di origine non siano garantiti i diritti umani dei carcerati. Si tratta comunque di un problema che richiede una soluzione internazionale.

5. L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE IN PROSPETTIVA COMPARATA

Non è facile trovare statistiche internazionali comparate che descrivano la partecipazione dei carcerati ai programmi di istruzione e lavoro in carcere, il salario ricevuto in questi ultimi, e i tassi di recidiva. Assemblando dati da varie fonti, emerge il quadro, pur parziale, riassunto nella Tabella 2. Questa tabella mostra, per sette paesi (o regioni di un paese, come la Catalogna), la frazione di detenuti impegnati in programmi di studio e lavoro, il salario orario ricevuto in questi ultimi, e la frazione che, successivamente alla fine della pena, rientra in carcere entro circa 3 anni.

La tabella mostra importante eterogeneità di esperienze e risultati. La scarsità di opportunità di studio e lavoro, in palese violazione dei principi internazionali stabiliti dalle Nazioni Unite, non riguarda solo l'Italia. Tuttavia, in Italia il problema sembra più grave che altrove e questo suona un campanello di allarme. Infatti, un primo fatto che emerge da questi dati è che i paesi che offrono maggiori opportunità di studio e lavoro ai carcerati sperimentano anche un *minore* tasso di reincarcerazione: la correlazione tra i tassi di partecipazione ai programmi di studio e di reincarcerazione è $-0,56$; quella tra i tassi di partecipazione ai programmi di lavoro e di reincarcerazione è $-0,39$. Naturalmente questa correlazione negativa non implica, di per sé,

causalità. Tuttavia, dalla letteratura scientifica emergono indicazioni che questa correlazione è almeno in parte causale, cioè che la maggiore disponibilità di programmi di studio e lavoro *può* indurre (non induce necessariamente, però) un più rapido deprezzamento del “capitale criminale” e quindi una più rapida riabilitazione del condannato.

TABELLA 2 - *Partecipazione a programmi di studio e lavoro in carcere e tasso di reincarcerazione*

Paese	Studio	Lavoro	Salario orario	Reincarcerazione
Australia	32%	80%	\$1,2	45%
Catalogna	45%	59%	-	30%
Francia	25%	47%	€1.30-€3.80	46%
Germania	-	54%	€1.2-€1.5	35%
Inghilterra	77%	45%	£0.35- £3.85	36%
Italia	28%	31%	€7	60%
USA	56%	60%	\$0,14-\$1,41	45%

Note: Le statistiche si riferiscono ad anni diversi e i tassi di incarcerazione sono generalmente definiti a orizzonte temporale di circa 3 anni dalla scarcerazione. Fonti: Shea (2006), Fazel and Wolf (2015), Yuhnenko *et al.* (2019), Baader and Shea (2007), Kantorowicz-Reznichenko (2015), e fonti statistiche ufficiali nazionali.

Un riassunto degli studi più rilevanti (in quanto basati su un disegno statistico idoneo all'identificazione di effetti causali) è stato prodotto recentemente da Doleac (2022) basandosi principalmente su studi che riguardano il sistema penitenziario degli Stati Uniti d'America. Le conclusioni della rassegna di Doleac (2022) sono in chiaroscuro. Considerando i programmi che migliorano le opzioni non criminali (cioè che aumentano i redditi legali attesi, tra cui i programmi di lavoro e istruzione), l'autrice annota:

“Complessivamente, migliorare le opzioni non criminali sembra ridurre la recidiva, ma l'efficacia degli interventi varia. [...] Offrire alle persone un lavoro non sempre riduce la recidiva o migliora gli esiti occupazionali. [...] L'evidenza circa altri interventi (come istruzione e formazione professionale) è scarsa.”

Altri autori hanno riportato risultati più incoraggianti dall'esperienza europea, sempre utilizzando disegni statistici che identificano effetti causali. Bhuller *et al.* (2020) studiano il sistema carcerario della Norvegia, un sistema fortemente orientato alla riabilitazione del condannato. Gli autori trovano che i detenuti che non avevano un'occupazione prima dell'incarcerazione partecipano di più ai programmi di lavoro in carcere e, di conseguenza,

successivamente alla scarcerazione hanno tassi di occupazione e redditi più elevati, nonché una minore probabilità di commettere nuovi crimini. In Italia, un Istituto con caratteristiche che lo rendono più simile alle carceri norvegesi che al resto delle carceri italiane è il carcere di Bollate (Seconda Casa di Reclusione di Milano). Nel carcere di Bollate le opportunità di lavoro e formazione sono maggiori che nel resto d'Italia, sia per la maggiore disponibilità di laboratori, officine, coltivazioni, persino attività commerciali e accordi con aziende esterne, sia per la caratteristica delle “celle aperte” nelle ore diurne, che favorisce gli spostamenti dei detenuti e quindi la partecipazione ai programmi di lavoro e formazione. Studiando questa peculiare esperienza nel contesto italiano, Mastrobuoni e Terlizzese (2022) mostrano che i detenuti che spendono più tempo nel carcere di Bollate e meno in carceri ordinarie hanno una minore probabilità di reiterare il reato, con effetti maggiori sui detenuti con bassi livelli di istruzione (i quali per ovvie ragioni ricevono più benefici da questi programmi). Come riportato da Molè (2022), il sistema delle “carceri aperte” è in uso, oltre che in Norvegia, anche in Finlandia. Questa autrice sottolinea anche come l'Olanda abbia risolto il problema di sovraffollamento carcerario ricorrendo sempre meno all'incarcerazione e sempre più a misure alternative come l'affidamento ai servizi sociali. Questa è ovviamente una soluzione che aumenta l'efficacia dei programmi di lavoro e formazione in carcere perché riduce la congestione su questi programmi permettendo di offrirli a un gruppo più piccolo di persone per maggior tempo e con maggiore attenzione da parte degli stessi formatori.

Infine, sempre studiando la realtà italiana ma in questo caso nel suo complesso, Zanella (2020) mostra che anche le esperienze di lavoro a bassa qualifica nei “lavori domestici” offerti dall'Amministrazione penitenziaria hanno un potenziale riabilitativo, presumibilmente attraverso un effetto formativo in senso lato che include la salute mentale dei detenuti, l'abitudine al lavoro, lo sviluppo di capacità relazionali, affidabilità e responsabilità.

L'evidenza causale diretta circa i programmi di studio è più scarsa anche in Europa; tuttavia, considerando che la popolazione carceraria ha generalmente bassa istruzione e che esiste invece abbondante evidenza circa l'effetto causale dell'istruzione sui redditi, si può supporre ragionevolmente che i programmi di studio in carcere aumentino la capacità reddituale successiva alla scarcerazione, contribuendo in tal modo a ridurre la probabilità di reincarcerazione. Un problema cui si è già accennato nel caso studio del carcere di Bologna è che esiste un diaframma, per gli ex detenuti, tra formazione e occupazione al termine della pena, cioè

la discriminazione sul mercato del lavoro. Questo problema è di difficile risoluzione ed esistono esempi di politiche che hanno ottenuto gli effetti opposti a quelli sperati. Per esempio, Doleac e Hansen (2020) hanno studiato una riforma messa in atto da vari stati americani tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 per limitare la discriminazione degli ex detenuti nelle interviste di lavoro. Tali riforme hanno reso illegale chiedere a un candidato informazioni circa passati episodi di incarcerazione. Nelle intenzioni dei riformatori, rimuovendo questa informazione le imprese non avrebbero avuto modo di discriminare gli ex detenuti. In realtà quello che è successo è che i datori di lavoro hanno iniziato a cercare di inferire il possibile passato carcerario di una persona dall'aspetto fisico e altre caratteristiche visibili. Hanno cioè messo in atto una classica forma di *discriminazione statistica*. Il risultato, riportano gli autori dello studio, è stato che queste riforme animate dalle migliori intenzioni hanno *ridotto* la probabilità di occupazione dei giovani afroamericani con bassa istruzione. Questo caso suggerisce che serve cautela nel disegno di soluzioni al problema della discriminazione degli ex detenuti e che serve esplorare nuove vie. Discutendo il caso studio del carcere di Bologna abbiamo suggerito che una di queste nuove vie potrebbe essere un processo coordinato tra Amministrazione penitenziaria e associazioni di categoria per stabilire un contatto preliminare tra detenuti affidabili e imprese durante un periodo (anche lungo) di prova precedente alla scarcerazione.

Un secondo fatto rilevante che emerge dalla Tabella 2 è che il salario orario pagato ai carcerati che lavorano è generalmente molto basso, con la notevole eccezione dell'Italia. La questione del livello salariale adeguato per i carcerati è controversa. Da un lato, un'adeguata remunerazione previene forme di sfruttamento del lavoro dei condannati; dall'altro, una remunerazione "elevata" indebolisce l'effetto deterrente della pena. L'evidenza empirica riportata in Zanella (2020) suggerisce infatti che questo "effetto liquidità" negativo limita l'efficacia del lavoro carcerario come strumento di riabilitazione. Inoltre, è evidente dalla Tabella 1 che un maggiore salario orario limita le opportunità di lavoro a causa del più stringente vincolo di bilancio dell'amministrazione penitenziaria. Forse non a caso si osserva una correlazione negativa anche tra il salario orario ricevuto dai detenuti e il tasso di recidiva.

6. CONCLUSIONI

In questo articolo abbiamo offerto alcune riflessioni sui programmi di lavoro e studio in carcere in relazione alla riabilitazione dei condannati, un problema che, sebbene a prima vista appaia più di dominio delle scienze giuridiche e criminologiche, presenta diversi aspetti di economia e *political economy* internazionale che abbiamo cercato di evidenziare. Affrontando il tema sia da un punto di vista aggregato, confrontando le esperienze di diversi paesi, sia da un punto di vista più “micro”, attraverso il caso studio di un carcere che conosciamo più nel dettaglio, possiamo concludere che questi programmi possono *potenzialmente* ridurre la recidiva attraverso un effetto positivo sul reinserimento dei condannati nel mercato del lavoro. In questo modo, in particolare per i detenuti stranieri (che, come abbiamo documentato, costituiscono una frazione importante del totale), il “capitale criminale” involontariamente importato da un paese suo malgrado viene ridotto relativamente al capitale umano utilizzabile in attività legali che invece può beneficiare il paese ricevente come nel caso dell’immigrazione economica legale. Tuttavia, esistono diversi diaframmi tra i programmi di studio e lavoro, anche se svolti con successo, e il reinserimento. Innanzitutto, il fatto che questi programmi coinvolgono relativamente pochi detenuti, contrariamente ai principi internazionali adottati attraverso le Nazioni Unite nel 1957 per coordinare i diversi paesi. Analogamente al problema del coordinamento della tassazione internazionale dei capitali, per esempio, è necessario un movimento coordinato di molti paesi interconnessi nel “mercato del crimine” nella stessa direzione al fine di non generare eccessiva diversa disutilità dall’esperienza penitenziaria che potrebbe spostare il “capitale criminale” più verso i paesi virtuosi. Altri diaframmi sono costituiti dalla discriminazione o dalla mancanza del permesso di soggiorno per i detenuti stranieri che tornano in libertà. Anche in questo caso abbiamo discusso possibili soluzioni. Il principale messaggio che emerge da questa riflessione è che dobbiamo pensare alla recidività come risultato di comportamento in molti casi razionale e quindi dipendente anche dalle diverse politiche adottate da diversi paesi. I benefici di un coordinamento di tali politiche, generalmente disegnate invece in isolamento, sono presumibilmente importanti.

BIBLIOGRAFIA

- Baader, M. e Shea, E. (2007), Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contre la récidive?, *Champ pénal/Penal field*, 4.
- Basevi, G. (2018), *Il Polo Universitario Penitenziario di Bologna*, cap. 7 in: “*Università e carcere – Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*”, a cura di Valeria Friso e Luca Decembrotto, Guerini Scientifica.
- Becker, G. (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach”, *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
- Bhuller, M., G.B. Dahl, K.V. Løken e M. Mogstad (2020), “Incarceration, Recidivism, and Employment”, *Journal of Political Economy*, 128(4), 1269-1324.
- Cella, G. (2019), “Quando la pena non si sconta in carcere”, *Aggiornamenti Sociali*, febbraio 2019
- Doleac, J. (2022), “Encouraging Desistance from Crime”, *Journal of Economic Literature*, forthcoming.
- Doleac, J. e B. Hansen (2020), “The Unintended Consequences of ‘Ban the Box’: Statistical Discrimination and Employment Outcomes when Criminal Histories are Hidden”, *Journal of Labor Economics*, 38(2), 321-374.
- Fazel, S. e A. Wolf (2015), “A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice”, *PloS one*, 10(6): e0130390 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>>.
- Kantorowicz-Reznichenko, E. (2015), “Reducing Prison Costs Through Prison Labour: A Law and Economics Approach”, Available at SSRN: <<https://ssrn.com/abstract=2858873>> or <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2858873>> .
- Mastrobuoni, G. e D. Terlizzese (2022), “Leave the Door Open? Prison Conditions and Recidivism,” *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(4), 200-233.
- Molè, E. (2022), *Esperienza del servizio volontario in un carcere italiano e confronto con la carcerazione in Europa*, in: S. Luciano (Ed.) “Europa: tesoro del passato, speranza del futuro”, pp. 135-143, Teaternum: Chieti.
- Shea, E. (2006), “A Comparative Study of Prison Labour in France, Germany and England”, *Penal Issues* 06/2005.
- UK Home Office (2007), “The Corston Report: The Need for a Distinct, Radically Different, Visibly-led, Strategic, Proportionate, Holistic, Woman-centred, Integrated Approach”.

<<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20130128112038/http://www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-march-2007.pdf>>.

Vezzadini, S. (2018), *Ricerca etnografica e carcere: gli studenti universitari della casa circondariale di Bologna si raccontano*, in: V. Friso, L. Decembrotto (Eds): "Università e carcere – Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità", cap. 8, Guerini Scientifica: Milano.

Yukhnenko, D., S. Sridhar e S. Fazel (2019), "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: 3-year Update", *Wellcome Open Research*, 4: 28.

Zanella, G. (2020), "Prison Work and Convict Rehabilitation", IZA Discussion Paper No. 13446.

